

Codice A1607C

D.D. 8 settembre 2025, n. 644

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. - MELAZZO (AL) - Intervento: Progetto di ricollocamento sostegno 11 per ripristino distanza verticale terreno ai sensi del D.M. 21/03/1988 n. 449 e s.m.i. - Elettrodotto aereo a 132 kV T.662 "Bistagno-Acqui Terme". - Autorizzazione Paesaggistica.



ATTO DD 644/A1607C/2025

DEL 08/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. - MELAZZO (AL) – Intervento: Progetto di ricollocamento sostegno 11 per ripristino distanza verticale terreno ai sensi del D.M. 21/03/1988 n. 449 e s.m.i. - Elettrodotto aereo a 132 kV T.662 “Bistagno-Acqui Terme”. - Autorizzazione Paesaggistica.

Vista l’istanza pervenuta dalla *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta

di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a

meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

*urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESPAE/566/2025A/A1600A

Rif. n. 73439/A1607C del 12/05/2025

Rif. n. 75020/A1607C del 15/05/2025

Rif. n. 79230/A1607C del 22/05/2025

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune: Melazzo (AL)
Intervento: Progetto di ricollocamento sostegno 11 per ripristino distanza verticale
terreno ai sensi del D.M. 21/03/1988 n. 449 e s.m.i. - Elettrodotto aereo a 132 kV T.662
"Bistagno-Acqui Terme".
Proponente: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di [REDACTED] e qui pervenuta dalla società [REDACTED] in data 12/05/2025, con nota prot. n. 57268 del 12/05/2025, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti in data 22/05/2025,

considerato che l'intervento previsto consiste nella sostituzione di un tratto di elettrodotto esistente, mediante il montaggio di un nuovo sostegno (p.11N) e la demolizione del sostegno esistente (p.11), con traslazione della fune di guardia e dei relativi conduttori, situato nel Comune di Melazzo (AL),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14,

15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è parzialmente conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto parzialmente compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato per una parte ai sensi dell'art. 142 lett. c) e lett g) del D.lgs. 42/2004,

ritenuto pertanto che la sostituzione di un sostegno della linea elettrica esistente, risulta essere un minimo intervento di ricollocazione, con lieve aumento dell'altezza per esigenze tecniche, che tuttavia non determina un impatto rilevante in quanto presenta caratteristiche tipologiche simili alla preesistenza,

considerato che le opere così come proposte, non appaiono comunque recare un pregiudizio irreversibile alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza richiedente</i>	POSTA CERTIFICATA: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - COMUNE DI MELAZZO (AL) - PROGETTO DI RICOLLOCAZIONE SOSTEGNO N. 11 - ELETTROROTTO AEREO A 132 KV T.662 "BISTAGNO- ACQUI TERME" (RIF. VS. NOTA PROT. 69078/A1607C DEL 05/05/2025)#96739348#
2	<i>Documento unico di Progetto</i>	Istanza_Autorizzazione_Paesaggistica_01_signed
3	<i>Elaborato grafico – Planimetria con inquadramento catastale integrativa</i>	DE23662C1CAX00001_00_CATASTALE.pdf
4	<i>Elaborato grafico – Planimetria con inquadramento su CTR integrativa</i>	DE23662C1CAX00002_00_CTR.pdf
5	<i>Elaborato grafico – Planimetria con inquadramento ortofoto integrativa</i>	DE23662C1CAX00003_00_ORTOFOTO.pdf

6	<i>Elaborato grafico – Pianta del sostegno da sostituire di progetto in raffronto integrativa</i>	<i>DE23662C1CAX00004_00_MONOGRAFIA.pdf</i>
7	<i>Elaborato grafico – Sezione parziale nuovo sostegno integrativa</i>	<i>DE23662C1CAX00005_00_SEZIONE.pdf</i>
8	<i>Elaborato grafico - Profilo longitudinale con tratto di progetto in raffronto integrativa</i>	<i>LE23662C1CAX00001_00_PROFILO.pdf</i>
9	<i>Relazione Paesaggistica, Fotografie e Fotoinserimenti integrativi</i>	<i>RE23662C1CAX00002_00_PAESAGGISTICA.pdf</i>

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
Arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore

Arch. Caterina Silva

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria, (data del protocollo informatico)

Alla

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

PEC: urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

PEO: urbanistica.est@regione.piemonte.it

M

Comune di Melazzo

Piazza XX Settembre, 1 - 15010 Melazzo (AL)

PEC: comune.melazzo.al@pec.it

Ep.c.

Alla Società TERNA RETE ITALIA

Dipartimento Trasmissione Nord Ovest

PEC: dipartimento-nordovest@pec.terna.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 124382 del 25/08/2025
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **MELAZZO (AL)**
«Progetto di ricollocamento sostegno 11 per ripristino distanza verticale terreno ai sensi del D.M. 21/03/1988 e s.m.i. – Elettrodotto aereo a 132 kV T.662 “Bistagno-Acqui Terme”»
Frazione Cascina Ca’ Bella n. 1 (N.C.T fg. 7 mapp. 218, 229)
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 25/08/2025
protocollo entrata richiesta n. 12792-A del 25/08/2025
RICHIEDENTE: [REDACTED] *Pubblico*
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **PARERE VINCOLANTE**
DESTINATARIO: Regione Piemonte | *Pubblico* - Comune di Melazzo (AL) | *Pubblico*

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all’istanza;

Visto che l’istanza in oggetto riguarda le opere relative al «Progetto di ricollocamento sostegno 11 per ripristino distanza verticale terreno ai sensi del D.M. 21/03/1988 e s.m.i. – Elettrodotto aereo a 132 kV T.662 “Bistagno-Acqui Terme”», comprese nei limiti amministrativi del comune di Melazzo (AL);

Considerato che la località interessata dall’intervento ricade in area tutelata ai sensi dell’art. 142 c.1, lettera c) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i. *fascia di 150 metri dal Torrente Erro*, e tutelata ai sensi dell’art. 142 c.1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, *territori coperti da foreste e da boschi*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nella tavola P2;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte allegato all’istanza in epigrafe;

Questa Soprintendenza, valutato che l’intervento nel suo complesso risulta in linea di massima compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto trattasi di *sostituzione di un sostegno della linea elettrica esistente con lieve aumento dell’altezza per esigenze tecniche*, per quanto di competenza **esprime parere favorevole** al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto così come presentato.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

arch. Lisa Accurti

Documento firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il responsabile dell’istruttoria

Arch. Rossana Netti



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N